



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TITOLO I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Al riguardo, sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; sono considerati invece accessi a raso quelle superfici poste a filo con il manto stradale oppure quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono soggette all'imposta di cui in oggetto.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti: quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi, degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 4

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda sottoscritta, in carta legale, all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e il domicilio del richiedente;
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

2. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da imposta.

3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, fatti salvi i criteri che dovessero essere stabiliti dall'Amministrazione Comunale o da altre specifiche norme in materia. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 5

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nell'atto di concessione sono indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa e' subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune; le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.

3. Le concessioni hanno carattere personale, possono essere rilasciate a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, e non possono essere cedute, salvo in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

4. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni dieci; in caso di subingresso nell'attività, la voltura della concessione del posteggio non darà corso ad un nuovo decennio, ma il nuovo titolare subentrerà in quella già in corso del cedente e scadrà decorso il decennio di validità decorrente dalla prima concessione.

5. Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione

1. Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato, insieme alle sue motivazioni, al richiedente nei termini previsti.

Art. 7 **Obblighi del Concessionario**

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere altresì costantemente pulita l'area loro assegnata.

4. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 8 **Rinnovo della concessione**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Art. 9 **Decadenza della concessione**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
- a) mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 10 **Sospensione della concessione**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 11

Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

2. La revoca da' diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

TITOLO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Oggetto della Tassa

1. Sono soggetti alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 503 le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. La tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, tende parasole e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

5. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato. Non lo sono invece le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti pubblici territoriali o al demanio statale.

Art. 13

Soggetti attivi e passivi

1. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate nell'ambito del territorio comunale la tassa è dovuta al Comune medesimo, da parte del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 14

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti possessori di handicap;
 - h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - j) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 15

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati (mercati, attività commerciali) o in metri lineari (passi carrabili e accessi a raso). Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, l'imposta si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del suolo ai fini dell'art. 3 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

1. La tassa è determinata in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

Art. 16
**Criteria per la determinazione della tassa per l'occupazione
del sottosuolo e del soprassuolo**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è commisurata nella misura di € 0,650 per utenza.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 500,00.

3. Gli importi di cui al comma 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Comune emette il bollettino di versamento della Tosap entro il 31 gennaio di ciascun anno, il pagamento dello stesso deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo la tassa è determinata in misura forfetaria in base a tariffe differenziate secondo le categorie indicate nell'art.18 del presente regolamento.

Art. 17
Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base a tariffe differenziate secondo le categorie indicate nell'art.18 del presente regolamento. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 30.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

2. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base a tariffe, differenziate secondo le categorie indicate nell'art.18 del presente regolamento.

Art. 18
Graduazione del canone
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 19

Misurazione dell'area occupata - criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini dell'imposta.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono computate in base alla tariffa della categoria superiore.

Art. 20

Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione consiliare ai sensi di legge. Fino a successiva variazione rimangono valide quelle allegate al presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 18 del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni e le relative misure di riferimento:
 - per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera e' ridotta del 20 per cento;
5. Per le occupazioni temporanee la tassa, nell'ambito della misura giornaliera di tariffa, si applica in relazione al numero di ore per cui si protrae l'occupazione, in base a tariffe per metro quadrato differenziate secondo fasce orarie.

Art. 21

Tariffe per particolari condizioni di uso

Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti la tariffa è calcolata in misura forfetaria sulla base di 50 settimane.

Art. 22

Maggiorazioni e Riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 3 del presente regolamento, la tariffa e' ridotta del 30%;
- b) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta del 25%;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe ordinarie sono ridotte al 50%;
- d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe ordinarie sono ridotte al 80%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta su richiesta al 80%;
- f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti le tariffe sono ridotte al 50%;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art.23

Denuncia e versamento della Tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, in misura proporzionale ai mesi di occupazione arrotondati per eccesso dopo quindici giorni, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. Per quanto concerne i Passi Carrabili l'obbligo della denuncia è assolto unitamente alla richiesta di autorizzazione eseguita presso gli Uffici della Polizia Municipale.

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuto per l'anno di riferimento. In caso di cessazione dell'occupazione è previsto l'obbligo della disdetta da effettuarsi su appositi modelli predisposti dal Comune e da compilarsi direttamente all'Ufficio tributi.

4. Il Comune provvede ad inviare i bollettini relativi al versamento della tassa di cui in oggetto entro il 31 gennaio di ogni anno; il pagamento della tassa può essere effettuato in unica soluzione entro il mese di gennaio. Qualora la tassa fosse d'importo superiore a € 250,00 essa potrà essere corrisposta in quattro rate senza interessi di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento devono essere effettuati entro il mese successivo alle variazioni.

6. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Buccinasco, su apposito modello adottato dal Comune.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

8. Per le occupazioni realizzate dagli assegnatari giornalieri si applicano le stesse norme e tariffe dei venditori ambulanti.

9. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 24

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 25

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente che provvederà all'eventuale integrazione mediante versamento da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni amministrative e gli interessi moratori liquidati.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 3 ad almeno uno degli autori dell'infrazione, il termine è prorogato di un anno.

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.

5. Nel caso in cui il pagamento della tassa risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua tra le forme previste dalla legge in quella ritenuta più opportuna a giudizio del Funzionario Responsabile del tributo.

7. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i Comuni provvedono entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura indicata dalla normativa vigente.

Art. 26

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n.472/97 e dell'art.14 del D.lgs. n.473/97.

2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

5. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

Art. 27

Pagamento rateale

1. La Giunta Comunale su proposta del Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che sia in condizioni economiche disagiate da comprovare tramite una relazione rilasciata dal Settore servizi sociali, il pagamento in rate mensili il cui numero verrà deciso di volta in volta. Le suddette rate non possono comunque essere superiori a trenta.

2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 28

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art.29

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in osservanza dell'art. 5 della legge 212/200 (Statuto del contribuente).

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.